SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 4 maggio 2007, n. **80.**

Regolamento recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della solidarietà sociale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visti gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'articolo 181, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, il quale prevede che la identificazione dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata con atto di natura regolamentare entro il 28 febbraio 2007;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, che istituisce il Ministero della solidarietà sociale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di provvedere ad individuare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal Ministero della solidarietà sociale e le finalità di interesse pubblico perseguite;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;

Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dal Ministero della solidarietà sociale ed, in particolare, le operazioni di comunicazione a terzi e di raffronto;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero della solidarietà sociale deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;

Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003;

Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005;

Vista l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 21 dicembre 2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, reso in data 28 febbraio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 24 aprile 2007, con la nota prot. n. 04S/0001211/AFF;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della solidarietà sociale nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 10, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. I dati sensibili e giudiziari così individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

4. La comunicazione ed il raffronto sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge.

5. Non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 maggio 2007

Il Ministro: FERRERO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 102

ALLEGATO 1

Denominazione del trattamento

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a vario titolo: reclutamento del personale, assunzione delle categorie protette, gestione del rapporto di lavoro del personale (stato giuridico ed economico), sussidi al personale, sorveglianza sanitaria del personale, infortuni sul lavoro.

Fonte normativa

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Codice civile. Legge 20 maggio 1970, n. 300. CCNL Comparto Ministeri. CCNI. Contratto Area dirigenza. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Legge 8 agosto 1995, n. 335. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Legge 24 maggio 1970, n. 336. Legge 10 marzo 1955, n. 96.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 68 e 112

Tipi di dati trattati

- origine [X] etnica
- convinzioni [X] religiose, [X] filosofiche, [X] d'altro genere
- convinzioni [X] politiche, [X] sindacali
- stato di salute [X] patologie attuali [X] patologie pregresse [X] terapie in corso [X] dati relativi ai familiari
- vita sessuale [X] (limitata ai casi di rettificazione di attribuzione del sesso)
- dati di carattere giudiziario [X]

Operazioni eseguite

Trattamento ordinario dei dati

- Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi
- Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate
- Altre operazioni: [X] ordinarie

Particolari forme di elaborazioni

- Raffronti:
  [X] con altri trattamenti o banche dati nello stesso ente: **in relazione alla materia (stato giuridico, trattamento economico, gestione presenze ed assenze, cessazione del rapporto, quiescienza) si effettuano raffronti di dati tra i diversi uffici competenti dell'Amministrazione.**
  [X] con Amministrazioni certificanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: **agli uffici competenti in materia di collocamento obbligatorio ai sensi delle leggi 29 marzo 1985, n. 113 e 12 marzo 1999, n. 68; alla Commissione per l'erogazione degli interventi assistenziali nel caso di sussidi al personale; all'INAIL e all'Autorità di PS per comunicazione dell'infortunio sul** lavoro; **agli enti previdenziali e all'INAIL per l'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi; alle Aziende USL competenti, per il controllo sulle assenze per malattie dei dipendenti; in qualità di sostituto di imposta all'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi fiscali; all'Amministrazione di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco; alle società assicuratrici per la gestione del rischio nelle polizze sanitarie in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta; al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi sindacali e delle cariche elettive; alle organizzazioni sindacali per la gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente agli interessati che hanno conferito una specifica delega; agli enti proposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per le finalità di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; agli organi preposti agli accertamenti per la verifica dell'effettiva dipendenza della malattia da cause di servizio e dell'equo indennizzo.**

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento consiste nell'acquisizione del dato sensibile dai soggetti interessati o da terzi in occasione dell'acquisizione di domande, l'espletamento di prove, la formazione di graduatorie e la selezione; delle richieste al Centro per l'impiego per la selezione del personale e l'assunzione; della raccolta dei dati, l'elaborazione, la consultazione presso gli uffici, la comunicazione ad altri soggetti interessati al procedimento, l'aggiornamento e l'archiviazione; della ricezione di domande, l'istruttoria, la valutazione e il pagamento dei sussidi; della ricezione, registrazione e conservazione dei dati nel caso di sorveglianza sanitaria; dell'acquisizione dei dati, comunicazione ed archiviazione nel caso di infortuni sul lavoro.

ALLEGATO 2

Denominazione del trattamento

Gestione del contenzioso: ricorsi giurisdizionali (amministrativi, civili, contabili, del lavoro), amministrativi (ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica), disciplinari ed extragiudiziali; rimborso spese legali e gratuito patrocinio; costituzione di parte civile; procedimento di esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei Conti, recupero del danno erariale, procedura amministrativa.

Fonte normativa

Legge 20 maggio 1970, n. 300. Legge 11 agosto 1973, n. 533. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Articolo 410 c.p.c.. Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Legge 14 gennaio 1994, n. 19. Legge 21 luglio 2000, n. 205. Legge 23 maggio 1997, n. 135. Articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Legge 20 dicembre 1996, n. 639. Articoli 2943 e 2945 c.c.. Articolo 1 della legge 3 gennaio 1991, n. 3. Articoli 79, 80, 81, 82, 484, 492 c.p.p.. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260. Decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321. Articoli 678, 679, 686 c.p.c.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt 71 e 112

Tipi di dati trattati

- origine [X] razziale [X] etnica
- convinzioni [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere
- convinzioni [X] politiche, [X] sindacali
- stato di salute [X] patologie attuali [X] patologie pregresse [X] terapie in corso [X] dati relativi ai familiari
- vita sessuale [X]
- dati di carattere giudiziario [X]

Operazioni eseguite

Trattamento ordinario dei dati

- Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi
- Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate
- Altre operazioni: [X] ordinarie

Particolari forme di elaborazioni

- Raffronti:
  [X] con altri trattamenti o banche dati nello stesso ente:
  Direzioni Generali presso le quali sono detenuti i dati concernenti il personale di cui alle pratiche in trattazione.

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: **Tribunali Civili e Penali, Giudici del Lavoro, Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Procuratore regionale presso la Corte, Ufficio di controllo presso la Corte dei Conti (per comunicare l'avvenuto totale recupero del danno erariale), Avvocatura dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (per l'autorizzazione alla costituzione di parte civile), Direzioni provinciali del Tesoro, INPDAP, Presidente della Repubblica (per l'autorizzazione alla costituzione di parte civile), Direzioni Generali competenti (per comunicare gli esiti delle pratiche); uffici che gestiscono il trattamento economico (per l'effettivo pagamento delle spese di giudizio da rimborsare); Ufficio centrale del bilancio (per comunicare l'avvio e le varie fasi del recupero del danno erariale).**

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento consiste nell'acquisizione del dato sensibile dai soggetti interessati o da terzi in occasione della ricezione dell'istanza o ricorso e dell'istruttoria della pratica, dell'eventuale richiesta di atti all'interessato, della trasmissione degli atti all'Avvocatura distrettuale dello Stato, della ricezione del visto di congruità e della sua trasmissione alla divisione competente al pagamento delle spese; della richiesta di parere agli uffici competenti per la valutazione in merito all'eventuale costituzione di parte civile, della trasmissione degli atti agli uffici competenti per la valutazione in merito all'eventuale emanazione di costituzioni in mora e di segnalazioni alla Corte dei Conti; della rilevazione e contestazione dell'infrazione, l'audizione dell'interessato, l'eventuale intervento del Collegio arbitrale di disciplina su ricorso dell'interessato, ovvero su ricorso all'Arbitro unico la determinazione dell'ufficio competente e i provvedimenti conseguenti; in fase di esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei Conti, dell'eventuale richiesta di giudizio di interpretazione della sentenza di condanna della Corte dei Conti.

ALLEGATO 3

Denominazione del trattamento
Costituzione di organi collegiali
Fonte normativa
Specifica normativa in relazione al settore di attività. Decreti ministeriali in relazione al settore di attività.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, artt. 65 e 69
Tipi di dati trattati
❑ dati di carattere giudiziario [X]
Operazioni eseguite
Trattamento ordinario dei dati
❑ Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi ❑ Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate ❑ Altre operazioni: [X] ordinarie
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento consiste nell'acquisizione del dato sensibile dai soggetti interessati o da terzi, nel trattamento del dato sensibile per l'elaborazione del decreto di nomina ed emanazione del decreto, nell'archiviazione del dato sensibile. In particolare, è richiesta l'acquisizione di dati finalizzata all'accertamento dei requisiti e della professionalità, al fine dell'istruttoria del provvedimento di nomina del soggetto in seno agli organismi collegiali e per i successivi adempimenti amministrativi.

ALLEGATO 4

Denominazione del trattamento
Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo.
Fonte normativa
Regolamento del Senato della Repubblica: artt. 46, 47, 50, 105 e 145 e ss.. Regolamento della Camera dei Deputati: artt. 110 e ss. (Capo XXVI), artt. 128 e ss. (Capo XXIX), artt. 136 e ss. (Capo XXX), artt. 139 e ss. (Capo XXXI), art. 143. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 65 e 67 (diritti politici e pubblicità dell'attività di organi e attività di controllo ed ispettive).
Tipi di dati trattati
❑ origine [X] razziale [X] etnica ❑ convinzioni [X] religiose, [X] filosofiche, [X] d'altro genere ❑ convinzioni [X] politiche, [X] sindacali ❑ stato di salute [X]| patologie attuali [X] patologie pregresse [X] terapie in corso [X] dati relativi ai familiari ❑ vita sessuale [X] (limitata ai casi di rettificazione di attribuzione del sesso) ❑ dati di carattere giudiziario [X]
Operazioni eseguite
Trattamento ordinario dei dati
❑ Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi ❑ Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate ❑ Altre operazioni: [X] ordinarie
Particolari forme di elaborazioni
❑ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: **all'organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione o all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.**
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento è volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo di interesse dell'Amministrazione, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda gli interventi del Ministro e dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze ed informative urgenti in Commissione o in Assemblea. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili.

ALLEGATO 5

Denominazione del trattamento
Concessione di finanziamenti e contributi
Fonte normativa
Regolamento (CE) 21 giugno 1999, n.1260/1999, Regolamento (CE) 12 luglio 1999, n.1784/1999, Regolamento (CE) 28 luglio 2000, n.1685/2000, Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 438/2001, Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 448/2001. Legge 27 giugno 1997, n. 183. Articolo 10 legge 31 maggio 1965, n. 575. Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 68 e 70
Tipi di dati trattati
❑ dati di carattere giudiziario [X]
Operazioni eseguite
Trattamento ordinario dei dati
❑ Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi ❑ Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate ❑ Altre operazioni: [X] ordinarie
Particolari forme di elaborazioni
❑ Raffronti: [X] con altri trattamenti o banche dati nello stesso ente: **con banca dati F.S.E. per verifica andamento e confronto somme erogate.** ❑ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: **Comitati o Commissioni di valutazione dei progetti presentati; Regioni, Province, Comuni e Centri di servizio per il volontariato, principalmente per verificare l'iscrizione nei registri e l'effettiva operatività ed attività nel territorio ove hanno sede le associazioni che ottengono il contributo.**
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento consiste nel ricevimento, registrazione, utilizzo dati e loro conservazione riguardante le persone fisiche che, a qualunque titolo, possono avere rilevanza ai fini di una valutazione esuastiva del progetto (per esempio, certificato del casellario giudiziario). In particolare, tali dati possono essere comunicati a Comitati o Commissioni di valutazione ai fini dell'esercizio del loro compito di esame e valutazione dei progetti presentati.

ALLEGATO 6

Denominazione del trattamento
Censimento dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano. Istituzione e tenuta dell'elenco dei minori stranieri accolti temporaneamente in Italia.
Fonte normativa
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Articolo 33 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 64
Tipi di dati trattati
❑ dati di carattere giudiziario [X]
Operazioni eseguite
Trattamento ordinario dei dati
❑ Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi ❑ Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate ❑ Altre operazioni: [X] ordinarie
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento in generale consiste nel censimento e nell'acquisizione dei dati per indagini familiari sui minori stranieri nei paesi d'origine; censimento e acquisizione dei dati relativi agli enti e associazioni nonché alle famiglie promotrici di programmi di solidarietà di minori stranieri accolti; censimento e acquisizione dei dati sui soggiorni dei minori accolti. Con riferimento, in particolare, ai dati giudiziari sui minori stranieri, i medesimi vengono raccolti soprattutto presso gli Uffici giudiziari o gli organismi che si occupano dei minori stranieri e non vengono effettuate particolari forme di elaborazioni.

ALLEGATO 7

Denominazione del trattamento

Iscrizione al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

Fonte normativa

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Articolo 42, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 67 e 68

Tipi di dati trattati

- dati di carattere giudiziario [X]

Operazioni eseguite

Trattamento ordinario dei dati

- Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate
- Altre operazioni: [X] ordinarie

Particolari forme di elaborazioni

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: **Regioni e Province autonome e PA che intendono avvalersi delle associazioni per la realizzazione delle attività, a seguito di formale richiesta. Limitatamente alle richieste di iscrizione alla seconda sezione del Registro, trasmissione del fascicolo alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità per l'acquisizione del relativo parere (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 54, comma 1).**

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro, nell'adozione del decreto di iscrizione e nella comunicazione dell'elenco degli enti e associazioni iscritti a Regioni e Province autonome.

Alla seconda sezione del registro sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico.

Si tratta di programmi realizzati a favore di stranieri, quando siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità, per effetto di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio. Tali situazioni possono essere accertate, nel corso di operazioni di polizia, attraverso indagini o procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali.

Viene rilasciato, in questi casi, uno speciale premesso di soggiorno denominato "soggiorno per motivi di protezione sociale" per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e di integrazione sociale.

Per garantire una piena tutela a tali stranieri, vittime di grave sfruttamento, nonché il buon esito del programma di protezione sociale, l'elenco delle associazioni iscritte e i relativi dati e riferimenti non vengono diffusi.

Tali dati vengono trasmessi soltanto - a seguito di formale richiesta - alle Regioni, Province autonome e P.A. che intendono avvalersi delle associazioni suddette per la realizzazione delle attività.

ALLEGATO 8

Denominazione del trattamento
Relazioni con il pubblico.
Fonte normativa
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Legge 7 giugno 2000, n. 150.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 73
Tipi di dati trattati
❑ stato di salute [X] patologie attuali [X] patologie pregresse [X] terapie in corso [X] dati relativi ai familiari ❑ dati di carattere giudiziario [X]
Operazioni eseguite
Trattamento ordinario dei dati
❑ Raccolta: [X] presso gli interessati ❑ Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate ❑ Altre operazioni: [X] ordinarie
Particolari forme di elaborazioni
❑ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: **Regioni, Province e Enti locali, al fine di sollecitare gli interventi di competenza in materia di politiche sociali.**
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
L'utente si rivolge alla segreteria del Ministro che inoltra il caso allo sportello del cittadino, il quale sensibilizza gli enti locali-territoriali per attivare gli interventi di sostegno economico-sociali richiesti. **L'utilizzazione dei dati è solo eventuale, legata a precise istanze del cittadino dirette per lo più a richiedere notizie su vari procedimenti o finalizzate ad ottenere aiuti economici o provvidenze varie.** **La Direzione generale competente si limita, quindi, a trasferire i dati, solo raramente rientranti nell'ambito di quelli sensibili, alle Direzioni generali o agli enti locali territoriali che hanno competenza diretta sulla situazione giuridica soggettiva rappresentata dal cittadino con l'istanza.** **Il carattere giudiziario dei dati trova fondamento nell'istanza del soggetto che, a sostegno delle richieste avanzate, seppur raramente, fornisce notizie relative alla propria situazione giudiziaria.**

ALLEGATO 9

Denominazione del trattamento

Informazioni in materia di tutela delle persone con disabilità.

Fonte normativa

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, succ. mod. e integr. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 86

Tipi di dati trattati

- stato di salute [X] patologie attuali [X] patologie pregresse [X] terapie in corso [X] dati relativi ai familiari

Operazioni eseguite

Trattamento ordinario dei dati

- Raccolta: [X] presso gli interessati
- Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate
- Altre operazioni: [X] ordinarie

Particolari forme di elaborazioni

- Comunicazioni o flussi di dati:

  [X]con altri soggetti pubblici o privati: **ASL, servizi sociali del territorio.**

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Si forniscono pareri, interpretazioni sull'applicazione di norme o anche si attivano interventi a seguito delle richieste da parte di privati cittadini, di Enti locali, datori di lavoro, o altri soggetti direttamente interessati, in relazione all'applicazione di disposizioni vigenti in materia di erogazione di indennità, prestazioni e altri benefici in favore di persone con disabilità o comunque non autosufficienti, quali ad es. la normativa in materia di permessi, congedi, ecc. (articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), o la normativa in materia di invalidità. Tali richieste possono contenere dati sulla condizione di salute, per la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'erogazione o concessione della prestazione. Sono trattati solo se indispensabili alla relativa verifica.

ALLEGATO 10

Denominazione del trattamento
Gestione dei volontari del servizio civile nazionale. Gestione degli obiettori di coscienza.
Fonte normativa
Legge 6 marzo 2001, n. 64. Legge 8 luglio 1998, n. 230.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 112, commi 1 e 2; articolo 70, comma 2.
Tipi di dati trattati
❑ convinzioni [X] religiose, [X] filosofiche, [X] d'altro genere ❑ stato di salute [X] patologie attuali [X] patologie pregresse ❑ dati di carattere giudiziario [X]
Operazioni eseguite
Trattamento ordinario dei dati
❑ Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi ❑ Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalità informatizzate ❑ Altre operazioni: [X] ordinarie
Particolari forme di elaborazioni
❑ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: **Ministero della difesa ed altre Amministrazioni pubbliche, enti od organizzazioni pubblici e privati che impiegano gli obiettori di coscienza, Amministrazioni e gestori di pubblici servizi per l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Ministero della difesa per la definizione della posizione coscrizionale e rilascio del foglio di congedo (legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 12); Procura della Repubblica in relazione ai procedimenti giudiziari da instaurarsi o instaurati ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230; organi tecnici e consultivi competenti a formulare pareri sulla dipendenza degli infortuni da cause di servizio (Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461).**
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Con riferimento alla gestione dei volontari del servizio civile nazionale, vengono trattati dati sensibili dei volontari nei seguenti procedimenti: a) trattamento economico (sono trattati, in particolare, dati sulla salute relativi alla maternità e si acquisiscono le certificazioni mediche relative allo stato di maternità delle volontarie in servizio, al fine di effettuare una decurtazione dell'importo dell'assegno mensile in relazione all'assenza dal servizio); b) risarcimento dei danni derivanti da infortuni verificatisi durante lo svolgimento del servizio civile (sono trattati dati sulla salute). **Con riferimento alla gestione degli obiettori di coscienza, si trattano i dati sensibili e/o giudiziari dei giovani che hanno presentato domanda di obiezione di coscienza, al fine di definire la posizione coscrizionale degli stessi o di provvedere in ordine alle istanze di ammissione al servizio civile.**

TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
TABELLA RIEPILOGATIVA

N.	TRATTAMENTO	TIPO DI DATO	NORMATIVA	RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO	UFFICIO DI RIFERIMENTO
1	Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a vario titolo: reclutamento del personale, assunzione delle categorie protette, gestione del rapporto di lavoro del personale (stato giuridici ed economico), sussidi al personale, sorveglianza sanitaria del personale, infortuni sul lavoro.	origine etnica convinzioni religiose filosofiche d'altro genere politiche sindacali salute vita sessuale (limitata ai casi di rettificazione di attribuzione del sesso) giudiziario	Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Legge 12 marzo 1999, n. 68 Legge 20 maggio 1970, n. 300 CCNL comparto Ministeri CCNI Contratto Area dirigenza Codice civile Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 Legge 8 agosto 1995, n. 335 Legge 8 marzo 2000, n. 53 Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 68 e 112	Direzioni generali varie

N.	TRATTAMENTO	TIPO DI DATO	NORMATIVA	RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO	UFFICIO DI RIFERIMENTO
			461 Legge 24 maggio 1970, n. 336 Legge 10 marzo 1955, n. 96.		
2	Gestione del contenzioso: ricorsi giurisdizionali (amministrativi, civili, contabili, del lavoro), amministrativi (ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica), disciplinari ed extragiudiziali; rimborso spese legali e gratuito patrocinio; costituzione di parte civile; procedimento di esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei Conti, recupero del danno erariale, procedura amministrativa.	origine razziale ed etnica convinzioni religiose filosofiche d'altro genere politiche sindacali salute vita sessuale giudiziario	Legge 20 maggio 1970, n. 300 Legge 11 agosto 1973, n. 533 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Legge 14 gennaio 1994, n. 19 Legge 21 luglio 2000, n. 205 art. 410 c.p.c. Legge 23 maggio 1997, n. 135 art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Legge 14 gennaio 1994, n. 20 Legge 20 dicembre 1996, n. 639 artt. 2943 e 2945 c.c. art. 1 della Legge 3 gennaio 1991, n. 3 artt. 79-80-81-82-484-492 c.p.p. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260 Decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321 artt. 678-679-686 c.p.c.	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 71 e 112	Direzioni generali varie
3	Costituzione di organi collegiali.	giudiziario	Specifica normativa in relazione al settore di attività. Decreti ministeriali in relazione al settore di attività.	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 65 e 69	Direzioni generali varie

N.	TRATTAMENTO	TIPO DI DATO	NORMATIVA	RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO	UFFICIO DI RIFERIMENTO
4	Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo.	origine razziale ed etnica convinzioni religiose filosofiche d'altro genere politiche sindacali salute vita sessuale (limitata ai casi di rettificazione di attribuzione del sesso) giudiziario	Regolamento del Senato della Repubblica: artt. 46, 47, 50, 105 e 145 e ss.. Regolamento della Camera dei Deputati: artt. 110 e ss. (Capo XXVI), artt. 128 e ss. (Capo XXIX), artt. 136 e ss. (Capo XXX), artt. 139 e ss. (Capo XXXI), art. 143. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 65 e 67	Ufficio legislativo e Direzioni generali varie
5	Concessione di finanziamenti e contributi.	giudiziario	Regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260/1999 Regolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1784/1999 Regolamento (CE) 28 luglio 2000, n. 1685/2000 Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 438/2001 Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 448/2001 Legge 27 giugno 1997, n. 183 Art. 10 Legge 31 maggio 1965, n. 575 Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Legge 11 agosto 1991, n. 266	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 68 e 70	Direzioni generali varie
6	Censimento dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano. Istituzione e tenuta dell'elenco dei minori stranieri accolti temporaneamente in Italia.	giudiziario	Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 33 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 64	Direzione generale dell'immigrazione

N.	TRATTAMENTO	TIPO DI DATO	NORMATIVA	RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO	UFFICIO DI RIFERIMENTO
7	Iscrizione al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.	giudiziario	Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.42, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 67 e 68	Direzione generale dell'immigrazione
8	Relazioni con il pubblico.	salute giudiziario	Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Legge 7 giugno 2000, n. 150	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art.73	Direzione generale delle comunicazione
9	Informazioni in materia di tutela delle persone con disabilità.	salute	Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e succ. mod. e integr. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 86	Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (*CSR*)
10	Gestione dei volontari del servizio civile nazionale. Gestione degli obiettori di coscienza.	convinzioni religiose filosofiche d'altro genere salute giudiziario	Legge 6 marzo 2001, n. 64 Legge 8 luglio 1998, n. 230	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 art. 112, commi 1 e 2; art. 70, comma 2	Ufficio nazionale per il servizio civile

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il testo vigente degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O. è il seguente:

«Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).* — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari).* — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

— Il testo vigente dell'art. 181, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 è il seguente:

«Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie).* — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007.».

— Il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, è il seguente:

«6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle finzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e la decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il testo vigente dell'art. 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il seguente:

«Art. 22 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari).* — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 10, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i

dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

— Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 «Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 2005, n. 170.

— L'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti economici e di soggetti pubblici (Autorizzazione n. 7/2005), è pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2006, n. 2, S.O.

— Il testo vigente dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il seguente:

«Art. 154 *(Compiti)*. — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) - f) (Omissis);

g) esprimere pareri nei casi previsti.».

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 20 e 21, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.

07G0093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 2007.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Lecce costituito con decreto direttoriale n. 19/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8;

Viste:

la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970, con la quale vennero impartite direttive per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene il rapporto proporzionale e la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e della assistenza sociale - Div. III n. 31/89 prot. n. 2/3PS/95838 del 14 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della legge n. 89/1989;

Considerato che la selezione da operare per l'individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative alle quali chiedere le designazioni ai fini delle nomine è da porre in relazione al numero dei membri previsto dall'art. 44 della legge n. 89/1989 citata;

Rilevato che dai dati acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Lecce si può desumere, per l'importanza e il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia e per la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate, il prevalere, in particolare quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle associazioni dei lavoratori

dipendenti ed a quelle dei datori di lavoro, dei settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio e servizi (terziario), rispetto ai restanti settori indicati nell'art. 49 della legge n. 88/1989;

Tenuto conto che le associazioni più rappresentative dell'artigianato e dei coltivatori diretti sono rappresentate nel Comitato provinciale I.N.P.S. quali espressioni delle categorie dei lavoratori autonomi;

Sentite le organizzazioni sindacali della provincia di Lecce con appositi atti di interpello;

Considerato inoltre che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Che a tal fine, sono state interessate le seguenti associazioni sindacali:

1) Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) - Camera del lavoro territoriale di Lecce;

2) Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) - Unione sindacale territoriale di Lecce;

3) Unione italiana del lavoro (UIL) - Camera sindacale territoriale di Lecce;

4) Unione generale del lavoro (UGL);

5) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) - Unione provinciale di Lecce;

6) Confederazione nazionale sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.);

7) Confederazione italiana dirigenti e altre professionalità (CIDA) - Unione provinciale di Lecce;

8) Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale degli agricoltori di Lecce;

9) Confederazione nazionale Coldiretti - Federazione provinciale di Lecce;

10) Confederazione italiana agricoltori - Associazione provinciale di Lecce (C.I.A.);

11) Unione sindacale provinciale artigiani del Salento (U.S.P.A.S. Confartigianato - Imprese) aderente alla Confederazione generale italiana dell'artigianato;

12) Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Lecce (C.N.A.);

13) Associazione degli industriali della provincia (Confindustria) di Lecce;

14) Associazione piccole industrie della provincia di Lecce (A.P.I.);

15) Associazione commercio turismo e servizi della provincia di Lecce;

16) Confederazione italiana esercenti attività commerciale e turistiche (Confesercenti) - Associazione provinciale di Lecce;

17) Confcommercio della provincia di Lecce;

Considerato altresì che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva, criteri di valutazione;

Ritenuto:

che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri richiamati anche nella giurisprudenza dal Consiglio di Stato, specificamente nella sentenza n. 191 del 24 giugno 1975:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali, dati questi che non costituiscono un elemento meramente quantitativo ma in regime di libera associazione anche un indice significativo del consenso raggiunto e quindi un elemento qualitativo (Consiglio di Stato - sez. 6ª 23 febbraio 1983, n. 106);

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero delle sedi operanti nei comuni della provincia, nel numero dei collaboratori e dipendenti, nei patronati costituiti, nei centri studi, nelle società di servizi costituite o collegate, ecc.);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

che è necessario ricomprendere nei criteri anzidetti il possesso della maggiore rappresentatività non solo in campo provinciale ma anche nazionale e regionale in quanto le problematiche, le proposte e le decisioni che il Comitato I.N.P.S. adotta hanno valenza e riflessi anche nazionali e regionali, nonché la partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, e ad ogni altra attività parallela;

che ogni criterio deve essere ponderato sia singolarmente che unitamente agli altri nel loro insieme e alla loro effettiva concorrenza;

Considerato che la composizione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Ritenuto che l'ammissione alla composizione del Comitato debba essere improntata al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressività degli interessi non è da assumere in relazione al lato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e più complessa struttura organizzativa, bensì alla qualità e rilevanza degli interessi collettivi, professionali a livello provinciale, regionale o nazionale e che per le organizzazioni sindacali dei lavoratori non possono prescindere anche dall'estensione intersettoriale;

che, compatibilmente con il numero dei membri da ripartire tra le organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti e/o di lavoratori autonomi e di associazioni datoriali, siano da escludere le organizzazioni che non presentino un grado di rappresentatività sufficiente e non già tutte quelle che risultino in possesso di un grado di rappresentatività inferiore rispetto ad un'altra organizzazione sindacale;

che il sufficiente grado di rappresentatività sia da desumere da una significativa consistenza dell'attività sindacale e/o associativa avuto riguardo a ciascuno dei criteri su esposti, assumendo il concetto che la tutela delle organizzazioni minoritarie può essere ragionevolmente assicurata solo nei limiti di un criterio di tendenziale proporzionalità, prescindendo dall'applicazione di un rapporto rigidamente matematico;

che nella determinazione delle organizzazioni sindacali e/o associazioni datoriali alle quali ripartire i propri rappresentanti, da nominare per la composizione del Comitato, debba essere considerato l'interesse delle stesse, avuto particolare riguardo a quelle dei lavoratori, anche in relazione alla appartenenza dei soggetti rappresentati nel novero di quelli assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva che sulla base dei criteri e parametri esposti, certi ed obiettivi, dei dati acquisiti dall'ufficio e di quelli forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1564 del 14 ottobre 2002 sulla consistenza associativa, sulla diffusione territoriale e sulla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti del ricostituendo Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Lecce le seguenti organizzazioni sindacali e/o associazioni datoriali provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Unione generale lavoratori (UGL);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda delegazione provinciale di Lecce (CIDA);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Lecce aderente alla Confindustria di Lecce;

Confcommercio;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori di Lecce;

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Lecce;

Unione sindacale provinciale artigiani del Salento U.S.P.A.S. - Confartigianato di Lecce aderente alla Confederazione generale dell'artigianato;

Confesercenti;

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, regionale e nazionale, pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Visti:

le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative;

il decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, relativo al regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro in particolare il secondo comma dell'art. 9, integrativo dell'art. 44, comma primo, *sub* 4), 5) e 6) della legge n. 88/1989 che prevede quali membri di diritto:

il direttore della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. il Comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

a) per la C.G.I.L.:

1) De Prezzo Nicola, nato a Galatina il 10 ottobre 1948;

2) Pagliara Serena, nata a Campi Salentina il 31 ottobre 1976;

3) Toma Luca, nato a Lecce il 18 dicembre 1979;

b) per la C.I.S.L.:

1) Aprile Giuseppe, nato a Calimera il 5 luglio 1934;

2) Cataldi Carlo, nato a Parabita il 21 febbraio 1953;

3) Miglietta Raffaele, nato a Lecce il 16 settembre 1949;

c) per la U.I.L.:

1) Florio Salvatore, nato a Trepuzzi il 10 aprile 1938;

2) Zermo Salvatore, nato a Pulsano il 27 maggio 1945;

d) per l'U.G.L.:

Perrone Vito, nato a Castrì di Lecce il 21 ottobre 1962;

e) per la C.I.S.A.L.:

Vincenti Salvatore, nato a Specchia il 21 luglio 1952;

f) per la C.I.D.A.:

Zinzi Antonio Palmiro, nato a Ruffano l'11 aprile 1954;

rappresentanti dei datori di lavoro:

a) per l'Associazione degli industriali di Lecce:

Mantovano Raffaele, nato a Lecce il 15 marzo 1925;

b) per la Confcommercio:

Paladini Enio, nato a Leverano il 6 gennaio 1957;

c) per la Unione provinciale agricoltori:

Lazzari Diego, nato a Lecce il 19 febbraio 1955;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

a) per i Coldiretti:

Donnini Giorgio, nato a Foggia il 28 febbraio 1958;

b) per la U.S.P.A.S. Confartigianato:

Brigante Corrado, nato ad Ugento 10 aprile 1949;

c) per la Confesercenti:

Petrelli Roberto, nato a Lecce il 3 gennaio 1960;

membri di diritto:

1) il dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro di Lecce;

2) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Lecce;

3) il dirigente della sede provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di insediamento.

Il dirigente della sede I.N.P.S. di Lecce è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 3.

La seduta di insediamento, dovrà essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla suddetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale della Puglia, entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 31 maggio 2007

Il direttore: MARSEGLIA

07A05641

DECRETO 31 maggio 2007.

Nomina dei componenti nella commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il Comitato provinciale INPS di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visti:

la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

il proprio decreto n. 28 del 31 maggio 2007 di ricostituzione del Comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del Comitato, suddetto presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale oltre che nazionale e regionale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda commissione;

Ritenuto inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

ancora, che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri richiamati anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, specificamente nella sentenza n. 191 del 24 giugno 1975, alla luce dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi e delle loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali, dati questi che non costituiscono un elemento meramente quantitativo ma in regime di libera associazione anche un indice significativo del consenso raggiunto e quindi un elemento qualitativo (Consiglio di Stato - sez. 6ª 23 febbraio 1983, n. 106);

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero dei collaboratori e dipendenti, nei patronati costituiti, nei centri studi, nelle società di servizi costituite o collegate, ecc.);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

altresì, che possa concorrere anche il criterio della partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, derivata dalla maggiore rappresentatività nell'ambito provinciale;

che l'ammissione alla composizione della commissione, di cui trattasi debba essere improntata anche al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressività degli interessi non è da assumere in relazione al lato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e più complessa struttura organizzativa, bensì alla qualità e rilevanza degli interessi collettivi professionali a livello provinciale;

nondimeno che, compatibilmente con il numero dei membri da ripartire tra le organizzazioni sindacali di categoria, siano da escludere le organizzazioni che non presentino un grado di rappresentatività sufficiente e non già tutte quelle che risultino in possesso di un grado di rappresentatività inferiore rispetto ad un'altra organizzazione sindacale;

che il sufficiente grado di rappresentatività sia da desumere da una significativa consistenza dell'attività sindacale e/o associativa avuto riguardo a ciascuno dei criteri su esposti, assumendo il concetto che la tutela delle organizzazioni minoritarie può essere ragionevolmente assicurata solo nei limiti di un criterio di tendenziale proporzionalità, pur prescindendo dall'applicazione di un rapporto rigidamente matematico;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella Commissione di cui trattasi le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Lecce;

Confederazione italiana agricoltori della Provincia di Lecce (C.I.A.);

Ritenuto infine che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistente, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, regionale e nazionale pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nella Provincia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale Commissione del Comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato stesso i signori:

per i coltivatori diretti:

Donnini Giorgio, nato a Foggia il 28 febbraio 1958;

Tarantini Franco, nato a Surbo l'8 giugno 1948;

per la C.I.A.:

Murrone Vito, nato a Castrì di Lecce il 15 aprile 1954;

Martano Antonio, nato a Vernole il 6 luglio 1954.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 31 maggio 2007

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

07A05645

DECRETO 31 maggio 2007.

Nomina dei componenti nella commissione speciale degli artigiani presso il Comitato provinciale INPS di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visti:

la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

il proprio decreto n. 28 del 31 maggio 2007 di ricostituzione del Comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nell'apposita Commissione speciale del Comitato suddetto, presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle Associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale oltre che nazionale e regionale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituendo Commissione;

Ritenuto inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

ancora, che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri richiamati anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, specificamente nella sentenza n. 191 del 24 giugno 1975, alla luce dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi e delle loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali, dati questi che non costituiscono un elemento meramente quantitativo ma in regime di libera associazione anche un indice significativo del consenso raggiunto e quindi un elemento qualitativo (Consiglio di Stato - Sez. 6ª - 23 febbraio 1983 n. 106);

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero dei collaboratori e dipendenti, nei patronati costituiti, nei centri studi, nelle società di servizi costituite o collegate, ecc.);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e contratti ed accordi collettivi di lavoro;

altresì, che possa concorrere anche il criterio della partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, derivata dalla maggiore rappresentatività nell'ambito provinciale;

che l'ammissione alla composizione della commissione, di cui trattasi debba essere improntata anche al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressività degli interessi non è da assumere in relazione al lato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e più complessa struttura organizzativa, bensì alla qualità e rilevanza degli interessi collettivi professionali a livello provinciale;

nondimeno che, compatibilmente con il numero dei membri da ripartire tra le organizzazioni sindacali di categoria, siano da escludere le organizzazioni che non presentino un grado di rappresentatività sufficiente e non già tutte quelle che risultino in possesso di un grado di rappresentatività inferiore rispetto ad un'altra organizzazione sindacale;

che il sufficiente grado di rappresentatività sia da desumere da una significativa consistenza dell'attività sindacale e/o associativa avuto riguardo a ciascuno dei criteri su esposti, assumendo il concetto che la tutela delle organizzazioni minoritarie può essere ragionevolmente assicurata solo nei limiti di un criterio di tendenziale proporzionalità, pur prescindendo dall'applicazione di un rapporto rigidamente matematico;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella Commissione di cui trattasi le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

Unione sindacale provinciale artigiani salentini U.S.P.A.S. Confartigianato aderente alla Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa C.N.A. - Associazione provinciale di Lecce;

Ritenuto infine che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistente, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, regionale e nazionale pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nella Provincia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale Commissione del Comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato stesso i signori:

per l'U.S.P.A.S. Confartigianato:

Bentivenga Carlo, nato a Gallipoli il 15 giugno 1953;

Botrugno Maurizio, nato a Muro Leccese il 28 settembre 1968;

per la C.N.A.:

Taliento Francesco, nato a Trepuzzi l'8 settembre 1938;

Barbieri Anna, nata a Racale il 2 luglio 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 31 maggio 2007

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

07A05646

DECRETO 31 maggio 2007.

Nomina dei componenti nella speciale commissione degli esercenti attività commerciali presso il Comitato provinciale INPS di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

il proprio decreto n. 28 del 31 maggio 2007 di ricostituzione del Comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nell'apposita Commissione speciale del Comitato suddetto, presieduta dal rappresentante degli stessi in seno al Comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle Associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale oltre che nazionale e regionale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda Commissione;

Ritenuto inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

ancora, che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri richiamati anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, specificamente nella sentenza n. 191, del 24 giugno 1975, alla luce dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi e della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali, dati questi che non costituiscono un elemento meramente quantitativo ma in regime di libera associazione anche un indice significativo del consenso raggiunto e quindi un elemento qualitativo (Consiglio di Stato - Sez. 6ª - 23 febbraio 1983 n. 106);

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero dei collaboratori e dipendenti, nei patronati costituiti, nei centri studi, nelle società di servizi costituite o collegate, ecc.);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

altresì, che possa concorrere anche il criterio della partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, derivata dalla maggiore rappresentatività nell'ambito provinciale;

che l'ammissione alla composizione della commissione di cui trattasi debba essere improntata anche al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressività degli interessi non è da assumere in relazione al lato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e più complessa struttura organizzativa, bensì alla qualità e rilevanza degli interessi collettivi professionali a livello provinciale;

nondimeno che, compatibilmente con il numero dei membri da ripartire tra le organizzazioni sindacali di categoria, siano da escludere le organizzazioni che non presentino un grado di rappresentatività sufficiente e non già tutte quelle che risultino in possesso di un grado di rappresentatività inferiore rispetto ad un'altra organizzazione sindacale;

che il sufficiente grado di rappresentatività sia da desumere da significativa consistenza dell'attività sindacale e/o associativa avuto riguardo a ciascuno dei criteri su esposti, assumendo il concetto che la tutela delle organizzazioni minoritarie può essere ragionevolmente assicurata solo nei limiti di un criterio di tendenziale proporzionalità, pur prescindendo dall'applicazione di un rapporto rigidamente matematico;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'Ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella Commissione di cui trattasi le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

Associazione commercianti della Provincia di Lecce;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Associazione provinciale di Lecce (Confesercenti);

Associazione commercio turismo - Servizi della Provincia di Lecce (Confcommercio);

Ritenuto infine che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistente, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, regionale e nazionale pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nella Provincia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali nella speciale Commissione del Comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali, in seno al Comitato stesso i signori:

per l'Associazione commercianti:

Longo Raffaele, nato a Guagnano il 31 gennaio 1947;

Scozzi Adriano, nato a Campi Salentina il 25 febbraio 1948;

per la Confcommercio:

Pastore Federico, nato a Merine di Lizzanello il 28 maggio 1971;

per la Confesercenti:

Latteri Gianfranco, nato a Maglie il 31 marzo 1959.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 31 maggio 2007

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

07A05647

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 maggio 2007.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 2 dell'art. 5;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2006, n. D/163 che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2006;

Visti i dati produttivi definitivi del raccolto 2006 di ciascun gruppo varietale, comunicati dall'AGEA con la nota del 9 maggio 2007, prot. n. ACIU.2007.313 e constatato che non è stato raggiunto l'importo massimo dell'aiuto totale previsto per l'Italia nell'art. 110-*terdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 171-*quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1973/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 2182/2005, che prevede la fissazione di un importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo e per gruppo di varietà di tabacco;

Ritenuta la necessità di determinare il livello definitivo dell'aiuto per il raccolto 2006, aumentando in misura proporzionale l'aiuto indicativo di ciascun gruppo varietale;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione del livello definitivo dell'aiuto

1. In applicazione dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. D/63 del 30 gennaio 2006, l'importo definitivo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varietà di tabacco per il raccolto 2006, è fissato come segue:

Gruppo varietale	Aiuto definitivo (€/kg)
01 - Flue Cured	2,1682
02 - Light Air Cured	1,7344
03 - Dark Air Cured	1,7344
04 - Fire Cured	2,1193
05 - Sun Cured	—
07 - Katerini	—

2. All'importo dell'aiuto definitivo di cui al comma 1 sono applicabili le trattenute previste dagli articoli 10 e 110-*quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A05620

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate,

Dispone:

È accertato, per il giorno 21 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata, a causa dello sciopero del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 19 maggio 2007 prot. 1187/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 21 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata a causa dello sciopero del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Macerata, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Ancona, 30 maggio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A05609

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 14 maggio 2007, dell'Ufficio ACI di Avellino.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota in data 18 maggio 2007, prot. 27/2007, ha comunicato che in data 14 maggio 2007, l'Ufficio ACI di Avellino, a causa di una assemblea del personale, non ha aperto al pubblico ed ha chiesto l'emanazione del decreto di mancato funzionamento dell'ufficio in tale data.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05644

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di uno sciopero del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 21 maggio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 1099/2007/PRA del 22 maggio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 2802/2007 Protinfo del 24 maggio 2007, ha proposto l'emissione del conseguente provvedimento accertativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 giugno 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A05610

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico - di Genova il giorno 14 maggio 2007, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato - con nota Prot. n. UP GE/2846/07 del 10 maggio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 14 maggio 2007, per assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota Prot. n. 869 in data 11 maggio 2007 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 13 giugno 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A05642

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Autorizzazione ad operare in Brasile all'ente EmmEmme Soc. Coop. Sociale a r.l. - Onlus, in Roma

In data 16 maggio 2007 con provvedimento del Commissario *ad acta* è stata data esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio n. 1847/2006 dell'8 novembre 2006 e, pertanto, all'ente EmmEmme - Soc. Coop. Sociale a r.l. - Onlus, con sede legale in Roma alla via Imera n. 6 è autorizzato per il Brasile. L'inserimento nell'Albo degli enti autorizzati istituito ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *c)* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, seguirà alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto accreditamento nel paese straniero.

07A05547

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto - Direzione produzioni agroalimentari - su richiesta avanzata dal presidente del consorzio di tutela dei vini a d.o.c. «Bianco di Custoza» o «Custoza» a nome e per conto dei propri associati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», nonché il parere favorevole espresso dal Comitato regionale tecnico-consultivo per la vitivinicoltura della regione Veneto;

Ha espresso, nella riunione del giorno 7 giugno 2007, il parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione dei relativo decreto direttoriale, le modifiche da apportare all'art. 2 del disciplinare di produzione così come specificato secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BIANCO DI CUSTOZA» O «CUSTOZA».

(Omissis)

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano: 20-45%;

Garganega: 20-40%;

Tocai friulano: 5-30%;

Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia, Riesling italico, Pinot bianco, Chardonnay e Manzoni bianco da soli o congiuntamente: 20-30%.

(Omissis)

07A05568

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Biagio di Callalta.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2007).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2007, alla pagina 79, seconda colonna, al quartultimo rigo, dove è scritto: «... e al foglio *n. 536* ...», leggasi: «... e al foglio *56* ...».

07A05643

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-144) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.